

FAQ

Bando "Invito a presentare progetti di ricerca di base" Annualità 2017

ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

A pagina 9 viene riportata una tabella in cui vengono definiti i criteri di attribuzione dei punteggi ai lavori che i ricercatori devono presentare. Nella tabella viene attribuito un punteggio differente alle pubblicazioni a seconda della posizione dell'autore. Al fondo della tabella viene però specificato che secondo le recenti indicazioni ANVUR le aree per cui l'ordine è rilevante sono le aree: 3, 5, 6, 7 e 11. Non compare l'area 2 (Fisica). Se ne deve dedurre che per l'area fisica qualunque sia l'ordine degli autori si prende sempre il massimo?

Risposta – Per le pubblicazioni con unico autore oppure ove l'indicazione degli autori sia basata sull'ordine alfabetico o comunque nei casi in cui la posizione degli autori non rilevi, si applicherà il massimo punteggio previsto per la relativa categoria. Secondo le recenti indicazioni Anvur le aree per cui l'ordine è "sicuramente" rilevante sono le aree: 3 (chimica), 5 (biologia), 6 (medicina), 7 (agraria e veterinaria) e 11b (psicologia), questo non preclude che pubblicazioni afferenti ad altre aree scientifico disciplinari possano contenere un ordine rilevante.

In generale, anche per i settori non specificati dal MIUR - 3 (chimica), 5 (biologia), 6 (medicina), 7 (agraria e veterinaria) e 11b (psicologia)-, il punteggio attribuito in autovalutazione deve tenere conto della posizione, qualora questa sia rilevante. Il Punteggio massimo peraltro deve essere attribuito solo nei seguenti casi: a) unico autore; b) autori in ordine alfabetico; c) autori inseriti in posizione rilevante; in quest'ultimo caso il ricercatore dovrà dare specifica dichiarazione nel campo note attestante la non rilevanza della posizione. Le dichiarazioni rese sono redatte sotto forma di autocertificazione da parte del dichiarante secondo la normativa vigente.

SOGGETTI AMMISSIBILI

Con la presente si richiede se i ricercatori della nostra sede di Sassari sono eleggibili per le attività di cui all'oggetto. Noi siamo un ente di ricerca privato non for profit.

Risposta – No. I soggetti proponenti sono esclusivamente quelli previsti dall'art.4 che non prevede Enti di Ricerca diversi da quelli pubblici riconosciuti come tali dalla legge di settore.

In relazione al bando in oggetto, le scrivo a nome della Fondazione Sardinia. Cosa bisogna fare per essere "Enti pubblici di ricerca"?

Risposta – Il soggetto Fondazione Sardinia non è ammissibile. Infatti, non rientra tra quelli previsti dallo stesso art. 4 neanche tra gli enti pubblici di ricerca, che sono pubbliche amministrazioni che operano nel settore pubblico della ricerca ed espressamente individuati, da ultimo, nel recente D. Lgs. 218/2016.

Ai sensi dell'art. 4: personale strutturato di Enti pubblici di ricerca con sede operativa in Sardegna. Cosa si intende esattamente per personale strutturato? Solo ricercatori/tecnologi o anche tecnici?

Risposta – Sì, è ammesso anche il personale tecnico strutturato presso il soggetto proponente, pertinente e ovviamente giustificabile con le attività previste nel progetto. Ai sensi dell'art. 6 non è ammessa la partecipazione di una stessa figura (docenti, ricercatori, assegnisti, altro personale strutturato) all'interno di più di una proposta progettuale, pena l'esclusione delle proposte che non abbiano rispettato la presente previsione, condizione questa, che si estende anche al personale tecnico.

Nell'articolo 4, punto 1.b vengono indicati come soggetti ammissibili il "personale strutturato di Enti pubblici di ricerca con sede operativa in Sardegna". Nel nostro caso: Istituto di Chimica Biomolecolare del CNR, oltre ai ricercatori sono presenti un cospicuo numero di personale tecnico specializzato (anche loro strutturati) che svolgono quotidianamente mansioni inerenti alla ricerca che risulta valutabile mediante pubblicazioni scientifiche di cui sono co-autori. Possono essere inserite anche queste figure professionali nel gruppo di ricerca (unità operativa) nel computo dei 4 ricercatori da inserire come numero minimo per ciascun progetto ?

Risposta – Sì, è ammesso anche il personale tecnico strutturato presso il soggetto proponente, pertinente e ovviamente giustificabile con le attività previste nel progetto.

Vorrei un chiarimento sull'articolo 4, dove si dice: "Il soggetto proponente e le unità di ricerca devono avere la propria sede nella Regione Sardegna". Vorrei sapere se al coordinatore scientifico si richiede la residenza in Sardegna o semplicemente di essere personale strutturato di un Ateneo sardo (o Ente di Ricerca o ASL).

Risposta – No, non è necessario che il coordinatore scientifico abbia residenza in Sardegna. Il soggetto proponente e le unità di ricerca devono avere la propria sede nella Regione Sardegna e le attività di ricerca devono necessariamente svolgersi in Sardegna, pena esclusione della domanda.

Facendo riferimento al bando "Invito a presentare progetti di ricerca di base - Annualità 2017", scrivo per domandare se i professori emeriti possono essere parte di un'unità di ricerca. Ringrazio sin d'ora per il chiarimento.

Risposta – No, il professore emerito esula dal personale strutturato o assimilato e pertanto dai soggetti ammissibili previsti dall'art. 4 del bando.

CARATTERISTICHE DEI PROGETTI – UNITÀ DI RICERCA

Può il personale degli enti di ricerca con sede operativa in Sardegna partecipare al bando, sebbene la sede principale dell'istituto risulti al di fuori della Sardegna? Per esempio può il personale CNR dell'Istituto di Neuroscienze afferente alla sede di Cagliari partecipare al bando anche come PI, sebbene la sede principale sia a Pisa?

Risposta – Il soggetto proponente e le unità di ricerca devono avere la propria sede nella Regione Sardegna, pena l'esclusione della domanda. Sono quindi escluse dalla partecipazione al presente bando le proposte e le unità operative, anche secondarie, esterne al sistema territoriale sardo.

E' possibile prevedere un'unica unità di ricerca con l'inserimento di tutte le 4 figure di cui al comma 2 nell'unità del soggetto proponente.

Domande:

- L'unità unica dovrebbe essere formata da 4 figure più il PI? o 3 più il PI?
- Sarebbe possibile presentare dei lavori già presentati da un'altra persona in un altro progetto RAS?
- Se c'è un lavoro in cui come autori figurano sia il PI che una delle figure, questo può essere presentato da entrambi?

Risposta – Pena l'ammissibilità della proposta ogni progetto di ricerca deve prevedere – oltre al coordinatore scientifico – almeno 4 figure in possesso delle caratteristiche indicate nell'art. 4. Ogni proposta, quindi, può essere articolata in un'unica Unità di Ricerca fino ad un massimo di 5 componenti. I singoli componenti possono afferire anche a più dipartimenti o Enti, purché in possesso delle condizioni previste dall'art. 4. Le proposte presentate non devono contemplare attività che siano già state effettuate o in corso di svolgimento o che siano oggetto di altri finanziamenti. A maggior chiarimento del quesito si riporta la sottostante tabella riassuntiva delle diverse opzioni possibili:

Ipotesi I: Una sola Unità di Ricerca

Unità di Ricerca I (PI)	Proponente (PI)	Ricercatore I	Ricercatore II	Ricercatore III	Ricercatore IV	altri ricercatori	altri soggetti
-------------------------	-----------------	---------------	----------------	-----------------	----------------	-------------------	----------------

Ipotesi II: Più Unità di Ricerca

Unità di Ricerca I (PI)	Proponente (PI)	altro ricercatore	altro ricercatore	Assegnista	altri soggetti	
Unità di Ricerca II	Ricercatore I	altro ricercatore	altro ricercatore	Assegnista		-
Unità di Ricerca III	Ricercatore II	altro ricercatore	Assegnista	altri soggetti		-
Unità di Ricerca IV	Ricercatore III	altro ricercatore	Assegnista	altri soggetti		-
Unità di Ricerca V	Ricercatore IV	altro ricercatore	Dottorando			-

Ipotesi III: Combinazione ipotesi I e II

Unità di Ricerca I (PI)	Proponente (PI)	Ricercatore I	Ricercatore II	Ricercatore III	
Unità di Ricerca II	Ricercatore IV	altri ricercatori	altri soggetti		-

NB: Per "Ricercatore" si intende qualsiasi figura che rientri nella tipologia del comma 1 art. 4 del bando; per "altri ricercatori" si intendono altri ricercatori strutturati e inseriti oltre il numero dei 4 obbligatori previsti, per cui non sarà necessario inserire i "prodotti scientifici" per la valutazione della qualità scientifica del gruppo di ricerca; per "altri soggetti" si intendono figure non direttamente riconducibili alle precedenti.

L'art. 5 recita "pena l'ammissibilità della proposta, ogni progetto di ricerca deve prevedere -oltre al coordinatore/scientifico-almeno 4 figure in possesso delle caratteristiche per accedere agli aiuti indicati nell'art. 4; le 4 figure individuate potranno appartenere al gruppo di ricerca del soggetto proponente o essere coordinatori o componenti di altre unità di ricerca. Inoltre il punto 6 dello stesso articolo cita: Ogni proposta può essere articolata con un'unica Unità di Ricerca fino ad un massimo di 5 Unità, ciascuna composta da almeno 3 figure afferenti anche a più dipartimento o Enti In questo caso, se per esempio il progetto di ricerca è articolato in tre unità di ricerca afferenti a tre enti diversi, quante unità di personale strutturato sono necessarie per ciascuna unità: 3 o 5 come da punto 3?

Risposta – Pena l'ammissibilità della proposta ogni progetto di ricerca deve prevedere – oltre al coordinatore scientifico – almeno 4 figure in possesso delle caratteristiche indicate nell'art. 4. Ogni proposta può essere articolata in un'unica Unità di Ricerca fino ad un massimo di 5 componenti. I singoli componenti possono afferire anche a più dipartimenti o Enti, purché in possesso delle condizioni previste dall'art. 4. Vedasi Tabella precedente.

Nell'art. 5, pagina 3, si fa riferimento alla composizione delle unità di ricerca. Appare chiaro che il progetto può essere presentato anche da un'unica unità di ricerca composta da 5 componenti, ma qualora ci siano più unità di ricerca, quale deve essere il numero minimo di componenti tra il personale strutturato di ciascuna unità, 3 (come indicato a pagina 3, art. 5, punto 6) o 4 (come indicato a pagina 3, art. 5, punto 4)?

Risposta – Pena l'ammissibilità della proposta ogni progetto di ricerca deve prevedere – oltre al coordinatore scientifico – almeno 4 figure in possesso delle caratteristiche per accedere agli aiuti indicati nell'art. 4. Ogni proposta può essere articolata con un'unica Unità di Ricerca fino ad un massimo di 5 Unità, ciascuna composta da almeno 3 figure afferenti anche a più dipartimento o Enti. Vedasi Tabella precedente.

È possibile includere tra i componenti dell'unità di ricerca personale afferente a università o enti la cui sede non è in Sardegna (esempio, collaborazione con l'Università di Bologna)? In caso affermativo, il componente può essere incluso tra quelli soggetti a valutazione?

Risposta – No. Il soggetto proponente e le unità di ricerca devono avere la propria sede nella Regione Sardegna, pena l'esclusione della domanda. Sono quindi escluse dalla partecipazione al presente bando le proposte e le unità operative, anche secondarie, esterne al sistema territoriale sardo.

Nel caso di più Unità: il responsabile di ciascuna unità deve presentare 10 lavori e tutti gli altri 5? o SOLO ciascun responsabile di Unità deve presentare 5 lavori e SOLO il PI ne deve presentare 10?

Risposta – Solo il Soggetto proponente (P.I) dell'intero progetto deve presentare un max di 10 pubblicazioni del periodo 2009-2016. Per gli altri componenti (eventualmente inseriti in diverse unità di ricerca) le eventuali unità ulteriori alla prima unità di ricerca, valgono i criteri previsti per i ricercatori I,II,III e IV di max 5 pubblicazioni del periodo 2009-2016 per ciascun ricercatore, con un massimo di 20 pubblicazioni.

INCOMPATIBILITA' CON LA PARTECIPAZIONE A PRECEDENTI BANDI

Io sono attualmente PI di un progetto finanziato sul bando per giovani ricercatori (under 40) Legge Regionale 7 agosto 2007, n.7 annualità 2015 - Capitale Umano ad Alta Qualificazione (soggetto attuatore - Sardegna Ricerche). Vorrei chiederVi se questo preclude la mia partecipazione al bando in oggetto in qualità di PI o di componente di unità.

Risposta - No. Il bando non prevede alcuna incompatibilità in proposito. Tuttavia, le proposte presentate non devono contemplare attività che siano già state effettuate o in corso di svolgimento.

In relazione al bando in oggetto, vorrei cortesemente chiedere se i soggetti finanziati nei bandi precedenti, che non hanno ancora chiuso il progetto, possono comunque partecipare al presente bando.

In particolare io sono titolare (come responsabile di unità) di un finanziamento della L7 bando annualità 2013, su un progetto che terminerà a settembre 2018.

Risposta - Sì. Il bando non prevede un espresso divieto in proposito. Tuttavia le proposte presentate non devono contemplare attività che siano già state effettuate o in corso di svolgimento.

La struttura CNR della quale sono responsabile è coinvolta in diversi progetti della stessa natura di quelli del Bando in oggetto ma relativi all'annualità 2013, non ancora conclusi. I ricercatori coinvolti in quei progetti possono partecipare al nuovo bando?

Risposta - Sì. Il bando non prevede un espresso divieto in proposito. Tuttavia le proposte presentate non devono contemplare attività che siano già state effettuate o in corso di svolgimento.

Dalla lettura del bando mi pare di capire che non ci sia l'esclusione dalla partecipazione al bando per chi ha avuto il finanziamento regionale nell'annualità 2013 e in corso di conclusione. Volevo chiedervi se mi poteste confermare la possibilità di partecipare al bando.

Risposta - Sì. Il bando non prevede un espresso divieto in proposito. Tuttavia, le proposte presentate non devono contemplare attività che siano già state effettuate o in corso di svolgimento.

Infine, i ricercatori/professori responsabili di progetti di ricerca di base ottenuti nelle precedenti annualità, alcuni in corso ed altri in attesa di verifica da parte della Regione Sardegna della rendicontazione finale (presentata a marzo 2017) e di erogazione dell'ultima tranche di finanziamento, possono accedere al presente bando?

Risposta - Sì. Il bando non prevede un espresso divieto in proposito. Tuttavia le proposte presentate non devono contemplare attività che siano già state effettuate o in corso di svolgimento o che siano oggetto di altri finanziamenti.

Con riferimento al bando in oggetto finanziato sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 ed emanato in coerenza e in attuazione della Legge Regionale n.7/2007 "Promozione della Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica in Sardegna", si chiede se possano partecipare coloro che abbiano in corso delle ricerche finanziate con il precedente bando "Invito a presentare progetti di ricerca fondamentale o di base" a valere sulla L.R. 7/2007 annualità 2013. In particolare, si chiede se si applichi a o meno la disposizione prevista da quest'ultimo all'art. 6 c. 3, "i soggetti che a qualsiasi titolo siano stati coinvolti nella proposta progettuale, finanziata con il presente Bando, non potranno partecipare ai successivi bandi di ricerca di base fino a conclusione della ricerca finanziata" considerando che si tratta di fonti di finanziamento differenti.

Risposta - Sì. Il bando non prevede un espresso divieto in proposito. Tuttavia le proposte presentate non devono contemplare attività che siano già state effettuate o in corso di svolgimento o che siano oggetto di altri finanziamenti.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

Nell'art. 15, punto 6, pagina 8, si fa riferimento ai punteggi per l'autovalutazione e al quartile della rivista che "dovrà essere relativo all'anno di pubblicazione (a stampa oppure online) dell'articolo presentato,...".

Cosa esattamente si intende per "stampa oppure online"? Se ho un articolo che è uscito online nel 2015, quindi reso disponibile alla comunità scientifica che lo ha potuto consultare e citare, ma la cui versione finale in stampa è uscita nel 2017, posso includerlo nell'autovalutazione?

Risposta – Sì, è possibile includere tale articolo nell'autovalutazione secondo i criteri definiti nell'art. 15 del bando, a condizione che l'articolo sia stato pubblicato nel 2015 on line, su rivista o collana qualificata per il settore scientifico di appartenenza e di comprovata diffusione.

Avrei bisogno di un chiarimento riguardo all'interpretazione dell'articolo 1, comma 2, del Bando per il finanziamento della ricerca di base (Annualità 2017).

Confrontandomi con alcuni colleghi, ci è venuto un dubbio in ordine all'interpretazione da dare all'art. 1, comma 2: Il riferimento ai finanziamenti - che compare nell'articolo - va inteso in senso lato o è riferito esclusivamente ai finanziamenti regionali?

Vi ringrazio per l'attenzione che potrete dedicarci.

Risposta – Le proposte non devono contemplare attività che siano già state effettuate o in corso di svolgimento o che siano oggetto di altri finanziamenti comunitari, nazionali o regionali.